

FUTURA



Ministero dell'Istruzione
UNITÀ DI MISSIONE PNRR

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Settore 5 della Transizione Digitale

Indicazioni per la predisposizione Piano di Manutenzione alla Piattaforma elevatrice / Ascensori

(DPR n. 162 del 30 aprile 1999 sm)



Codice CIG: F37G25000260001

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: Istruzione e ricerca

**Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi
di istruzione: dagli asili nido alle Comuni**

**Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia**

**Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Rosario Giuseppe CALIO'**

Naso (Me), 22/02/2026

INDIRIZZI PRELIMINARI AL PIANO DI MANUTENZIONE

1. PREMESSA GENERALE

- L'intervento proposto riguarda l'installazione **di una piattaforma elevatrice a servizio dell'Edificio Scolastico sito nella Piazza Roma del centro storico del Comune di Naso, in provincia di Messina** in uso all'Istituto d'Istruzione Superiore F.P. Merendino ove viene espletata l'offerta scolastica dei Servizi Commerciali e del Liceo Musicale.
- Il piano di manutenzione degli ascensori in Sicilia, così come in tutto il territorio nazionale, è regolato rigorosamente dal **D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 sm**, che impone obblighi specifici per garantire la sicurezza degli impianti.
- La manutenzione degli ascensori è una garanzia di sicurezza, efficienza e conformità normativa. Circostanza questa che rende l'importante la necessità di munirsi di un **contratto di manutenzione** quanto più adatto alle normative vigenti, agli elementi contrattuali chiave ed alle tipologie di servizi offerti.
- Il **Decreto Legislativo 162/99**, insieme alle successive modifiche, stabilisce le **norme per la sicurezza degli ascensori e dei montacarichi in esercizio in Italia**. Questa normativa impone obblighi precisi ai proprietari e agli amministratori di immobili riguardo alla manutenzione periodica degli impianti. In particolare, è obbligatorio affidare la manutenzione a ditte specializzate che garantiscano controlli regolari, interventi tempestivi e l'adeguamento alle nuove disposizioni legislative.

2. OBIETTIVI DEL PIANO:

- La manutenzione ordinaria dell'ascensore deve essere effettuata ogni 6 mesi. Ogni due anni, poi, è prevista una verifica straordinaria obbligatoria, eseguita da un ente notificato tramite un tecnico abilitato. Durante questa verifica, vengono controllati:
 - **I sistemi di sicurezza** (*freni, paracadute, pulsanti di emergenza*).
 - **Le condizioni strutturali della cabina e dei componenti meccanici**.
 - **L'efficienza dei dispositivi di comunicazione in caso di emergenza**.

Obblighi di Manutenzione Ordinaria (*Semestrale*)

- **Frequenza:** La manutenzione ordinaria deve essere effettuata almeno ogni 6 mesi;
- **Responsabilità:** Il proprietario dello stabile è responsabile di affidare il servizio a una ditta specializzata o a un manutentore certificato.
- **Attività:** Lubrificazione, pulizia, controllo dei dispositivi di sicurezza (*funi, porte, freno*), e verifica del corretto funzionamento generale

Verifiche Periodiche Obbligatorie (*Biennali*)

- **Frequenza:** Ogni due anni, è obbligatorio sottoporre l'ascensore a una verifica straordinaria.
- **La verifica** viene eseguita da un ente notificato, da ASL o da tecnici abilitati, che controllano l'integrità e la sicurezza dell'impianto.

Manutenzione Straordinaria

- Interventi necessari a seguito di guasti improvvisi o per adeguare l'impianto a nuove normative (es. UNI EN 81-80 per impianti antecedenti al 1999).

In caso di esito negativo, l'ascensore può essere messo fuori servizio fino alla risoluzione delle criticità.

Gestione e Documentazione

- **Libretto dell'impianto:** Deve essere costantemente aggiornato dalla ditta manutentrice, annotando ogni intervento effettuato.

- **Targa in cabina:** Deve indicare chiaramente i dati del manutentore e la scadenza della verifica periodica

3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE:

Il piano di manutenzione degli ascensori in Sicilia, così come in tutto il territorio nazionale, è regolato rigorosamente dal **D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 s.m.i.**, che impone obblighi specifici per garantire la sicurezza degli impianti.

Art. 1. Attività pianificate:

- Le attività “pianificate” sono tutte le prestazioni continuative dei servizi di manutenzione, ovvero tutte le attività periodiche e gli interventi rientranti nei limiti della franchigia riportati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
- Tali attività sono volte a garantire la piena efficienza di tutti gli impianti elevatori riportati in Appendice 1 e degli eventuali nuovi impianti che dovessero entrare in esercizio durante il periodo contrattuale. Sono comprese nelle attività “pianificate”:
 - *le visite di manutenzione periodica (art. 2);*
 - *i controlli e la manutenzione programmata (art. 5);*
 - *tutti gli interventi a guasto di ripristino e/o di manutenzione il cui importo dei materiali è inferiore alla franchigia (art. 8);*
 - *il servizio di reperibilità per eventuali emergenze (art. 9);*
 - *l’assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di Certificazione notificati ai sensi dell’art.13 del DPR162/99 (art. 10);*

Art. 2. Visite di manutenzione periodica:

- Il Manutentore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie (quelle relative al D.P.R. 30/04/1999, n.162, art.15 e ss.mm.ii.) per cui si dovrà adoperare, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto a:
 - verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici ed idraulici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte e delle serrature, il livello dell’olio nel serbatoio, la tenuta delle guarnizioni;
 - verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
 - effettuare le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti con fornitura dei lubrificanti a basso impatto ambientale, grasso, pezzame e fusibili.
- Il Manutentore deve inoltre provvedere, **almeno una volta ogni sei mesi** per gli ascensori di categoria A e B ed **almeno una volta l’anno** per i montacarichi di categoria C e D, a:
 - verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
 - verificare minutamente le funi, le catene ed i loro attacchi;
 - verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
 - annotare i risultati di queste verifiche sul libretto prescritto dalla legge.
- Il Manutentore deve ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite dal Soggetto Incaricato

(Azienda Sanitaria Provinciale, Organismo Notificato, etc.) a seguito della visita di controllo periodica.

- Nell'ambito del presente contratto di servizi è delegata al Manutentore, così come richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica.
- Risultano inoltre comprese nelle attività compensate con il canone:
 - l'aggiornamento periodico del Sistema Informatizzato di Manutenzione di proprietà del Committente e gli oneri necessari all'acquisto di licenze e relativi canoni di manutenzione del sistema informatico di gestione del servizio manutentivo a cura dell'appaltatore;
 - la gestione del Call Center e del Numero Verde per le chiamate di emergenza;
 - i costi per la gestione delle SIM Card;
 - la gestione dei permessi di inizio e fine lavori in formato elettronico (.pdf);
 - l'inserimento sul Sistema Informatizzato in uso dei Rapporti di Lavoro in formato elettronico (.pdf);
 - la redazione dei rapporti sullo stato degli impianti;
 - la registrazione delle visite e delle modifiche apportate;
 - il pagamento degli oneri per l'espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie previste dagli artt. 13 e 14 del DPR. 162/99;
 - il monitoraggio, verifica ed analisi tecnica dello stato manutentivo;
 - il monitoraggio e verifica dei requisiti normativi di legge;
 - la redazione del piano operativo di sicurezza in fase di esecuzione del servizio.
- Le attività manutentive non dovranno interrompere l'attività lavorativa all'interno degli edifici; l'Comune potrà indicare periodi e giorni particolari in cui svolgere determinate attività e il Manutentore dovrà attenersi alle disposizioni impartite.

Art. 3. Controlli e manutenzione programmata

- A completamento dell'obbligo posto a carico del Manutentore di promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate (*art.15, punto 5 del citato D.P.R. 162/99*), la stessa si impegna ad effettuare le necessarie operazioni di manutenzione preventiva degli impianti (regolazioni, sostituzioni di parti, etc.) atte a prevenire, nei limiti di quanto prevedibile, il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento.
- Nel caso in cui il Manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato, informando, ai sensi dell'art. 15, punto 7 del citato D.P.R.162/99, il Committente e l'Organo di Ispezione. In questo caso, ad ogni accesso dei piani, in posizione visibile e prefissata, dovrà essere applicato un cartello o un segnale per indicare la sospensione del servizio.
- Il servizio di manutenzione degli impianti elevatori oggetto del contratto di appalto comprende le visite periodiche di manutenzione ad ogni impianto da eseguirsi nel normale orario di lavoro, **secondo un programma di manutenzione preventiva programmata di cui all'Appendice 2 al presente C.S.A.** Tali operazioni saranno eseguite da tecnici specializzati e muniti di patente ad operare.
- Per manutenzione programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore (DM 22/01/2008 n. 37 art. 2.).

- Detta attività si svolgerà eseguendo le operazioni riportate ai successivi commi del presente articolo. L'attività di manutenzione, intesa come l'insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di sostituzione di elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la continua e completa fruibilità delle opere e la conservazione dello stato d'uso, è classificata anche come *“manutenzione preventiva programmata”*. La manutenzione preventiva programmata è pertanto una *“manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento degli impianti”*.
- Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalità e le procedure di manutenzione indicate dalle Case Costruttrici per garantire un rendimento elevato e la rispondenza ai dati di progetto.
- Il personale addetto alla manutenzione si occuperà:
 - dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate;
 - delle manutenzioni generali preventive programmate;
 - delle riparazioni.
- Tutti gli oneri per l'espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie previste dagli artt. 13 e 14 del DPR. 162/99 sono inclusi nel Canone.
- Il Canone comprende tutti gli oneri di mano d'opera, materiali ed altro relativi alla sostituzione con una manutenzione periodica preventiva programmata delle parti elencate al successivo Articolo 5.

Art. 4. Modalità di svolgimento della Manutenzione preventiva programmata

- Il Manutentore **entro il primo mese di esecuzione dei lavori** dovrà presentare all'approvazione del Servizio Tecnico del Committente un **programma di lavoro di manutenzione preventiva programmata distintamente per ciascun elevatore oggetto dell'appalto**. In tale programma andrà specificato, per ciascun elevatore, il tipo e la frequenza delle operazioni previste in applicazione di quanto previsto all'Art. 5 e la necessità, con la specifica frequenza, della sostituzione periodica delle parti elencate al successivo Art. 7.
- **Il servizio di manutenzione programmata sarà svolto attraverso visite di manutenzione con frequenza di almeno una visita al mese.** Nel corso delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione programmata di cui al comma precedente. La regolarità delle visite sarà testimoniata dalla firma dei responsabili di ciascuna Struttura in calce ad un rapporto con l'annotazione della data della visita stessa e delle operazioni effettuate. Detto rapporto sarà inviato al Servizio Tecnico del Committente entro 5 giorni dalla visita.
- Nel corso della verifica annuale della documentazione di impianto, copia aggiornata del registro delle visite conservato presso il locale macchine verrà allegata al libretto di impianto di cui all'art 16 del D.P.R. 162/99.
- Il servizio di manutenzione deve inoltre essere effettuato conformemente ai disposti dell'art.15 del D.P.R. 162/99.
- I lavori di sostituzione delle parti usurate comprese in contratto, dovranno essere eseguiti con le modalità e nei tempi concordati con il Servizio Tecnico del Committente.
- In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi di lavori periodici, il Manutentore informerà gli utenti degli impianti, **almeno 2 giorni prima dell'intervento**, mediante un cartello posto in evidenza nell'edificio interessato riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori stessi, la data di fine lavori.

Art. 5. Materiali e forniture a carico del Manutentore

- Il Manutentore provvederà a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le parti soggette all'usura del normale esercizio, in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

Cabina:

- ✓ bottoni, segnalazioni luminose, lampade di illuminazione principale e di emergenza, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatico, contatti porte, apparecchi sicurezza, parti mobili degli apparecchi di sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, pattini retrattili, serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici, componenti dei dispositivi di emergenza ritorno al piano, schede elettriche/elettroniche di qualsiasi entità e genere;

Piani:

- ✓ bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte, contatti porte, serrature, chiudiporta, invertitori, impulsori, contatti di livellamento, schede elettriche/elettroniche di qualsiasi entità e genere;

Vano:

- ✓ contatti di livellamento, tenditori e relativi attacchi, nastro selettore, cavi flessibili e linee elettriche, interruttori di extracorsa, commutatori di piano e tutti i dispositivi di manovra; molle di sospensione per cabina e contrappeso, ammortizzatori, lampade di illuminazione vano. Per gli impianti idraulici: valvola di blocco, guarnizioni relative alla tubazione di mandata olio. Schede elettriche/elettroniche di qualsiasi entità e genere.

Locale macchina:

- ✓ valvole per impianti oleodinamici, parti del gruppo manovra, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine del freno elettromeccanico, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, elementi rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovra e per circuiti, contatti e ingranaggi, selettore, contatti capifissi, limitatore di velocità, raddrizzatori, trasformatori, complesso dell'apparato di trazione comprendente: ingranaggi elicoidali, cuscinetti, bronzine, bobine, ferodi leve ed elettromagnete del freno, spazzole e porta spazzole, avvolgimenti statorici/rotorici e collettori, componenti elettrici ed elettronici, selettore, rabbocco olio negli organi o nelle centraline idrauliche, tubo dell'olio negli impianti idraulici nel caso di perdite/deterioramenti e comunque per tubi con oltre 10 anni di vita, ripristino dell'illuminazione del locale macchina, vano ascensori, locale rinvii. Schede elettriche/elettroniche di qualsiasi entità e genere.

altro:

- ✓ materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche;
- I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere “nuovi”, originali, della stessa marca del pezzo sostituito, o del tipo consigliato dalle case costruttrici. Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati devono essere di qualità controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le conformità previste dalla normativa vigente. Il Servizio Tecnico del Committente si riserva di chiederne caratteristiche e marchi
- Il Manutentore, per un corretto svolgimento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva programmata, è tenuto a costituire un magazzino, nel quale dovrà sempre essere presente una sufficiente scorta di materiali sia per la normale usura e per la manutenzione sia per la sostituzione per fine ciclo di utilizzazione. Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione, il Manutentore deve essere sempre in grado di avere la disponibilità immediata dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare funzionamento dell'impianto. Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l'installazione di componenti e pezzi di ricambio.
- Deve essere compreso, all'interno del suddetto magazzino, ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva programmata degli ascensori, dei montacarichi e dei servoscala.
- E' fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.

- La sostituzione dei materiali, previo assenso del Committente, dovrà essere giustificata da apposito rapporto tecnico inoltrato al Servizio Tecnico del Committente. I materiali sostituiti dovranno essere recuperati o smaltiti, a cura e spese del Manutentore, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.
- Il Committente potrà rivalersi sul Manutentore per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 6. Interventi a guasto di ripristino e/o di manutenzione di importo materiali inferiore alla franchigia:

- Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate di cui all'Appendice 2 al Capitolato e necessari al ripristino della normale funzionalità degli impianti, da effettuarsi su tutti i componenti dell'impianto interni e/o esterni all'edificio la cui entità non eccede la franchigia.
- Il valore della franchigia è pari a:
 - ✓ **€ 500,00** per importi lordi del preventivo del solo costo dei materiali fino a €2.500,00;
 - ✓ **€ 800,00** per importi lordi del preventivo del solo costo dei materiali da €2.501,00 a € 5.000,00;
 - ✓ **€ 1.000,00** per importi lordi del preventivo del solo costo dei materiali superiori a €5.001,00;
- Gli interventi di ripristino per i quali il costo dei materiali risulta di importo inferiore alla franchigia minima (ovvero € 500,00) sono sempre compresi nel canone e non necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Supervisore, devono essere comunque consuntivati al termine degli stessi ed indicati all'interno della documentazione allegata al Verbale di Manutenzione Periodica.
- Il Servizio Tecnico del Committente deve comunque essere informato della effettiva necessità di esecuzione dell'intervento. Lo stesso è tenuto ad approvarlo formalmente o a negarlo motivatamente;
- La franchigia non si applica alle nuove realizzazioni.

Art. 7. Servizio di reperibilità per eventuali emergenze

- Il Canone include le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per malfunzionamento o fermo impianto che deve essere accessibile **24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana tramite Numero di servizio (preferibilmente numero verde)** e fino alla conclusione del contratto, compreso i giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri bloccati in cabina.
- Il Manutentore fornirà al Committente il Numero Verde unico (CALL CENTER) ed il numero telefonico cellulare del proprio Tecnico impegnato nel servizio di manutenzione necessario per le chiamate di pronto intervento e comunicazioni di servizio. **Tale Numero Verde, unitamente al nominativo del Manutentore, dovrà essere apposto in evidenza su apposita targhetta su ogni cabina e su ogni porta di ogni impianto oggetto di manutenzione.**
- **Tempistica d'intervento:**
 - ✓ Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 45 (*quarantacinque*) minuti primi in caso di passeggeri bloccati in cabina;
 - ✓ Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 4 (*quattro*) ore in caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina.
- Per gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, il Manutentore provvederà a programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto intervento. Ciò, sia per gli impianti già dotati del dispositivo all'inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto.
- Per gli impianti dotati sia del dispositivo di chiamata diretta dalla cabina sia del modulo GSM, il

Manutentore provvederà ad installare idonea SIM Card da programmare in modo tale che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto intervento. Ciò, sia per gli impianti già dotati del dispositivo all'inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto.

- I costi per il mantenimento della funzionalità della SIM Card ed i costi delle eventuali chiamate di emergenza sono a carico del Manutentore. Ciò, sia per gli impianti già dotati del dispositivo all'inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto.
- I Tecnici del Manutentore impegnati nel servizio di manutenzione sarà dotato di telefonino aziendale per le chiamate urgenti relative agli impianti.

Art. 8. Assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di Certificazione notificati ai sensi dell'art.13 del DPR162/99

- Il Manutentore ha l'obbligo di comunicare, al momento della firma dell'inizio del servizio, tutti gli estremi dell'Ente Notificato/ASP territoriale incaricato delle verifiche periodiche sugli impianti del Committente. Dovrà, inoltre, trasmettere al Committente, non oltre 5 gg. lavorativi dall'inizio del servizio, la lettera di presa in carico degli impianti elevatori da parte dell'Ente Notificato/ASP territoriale, al fine di consentire al Committente di effettuare le comunicazioni di legge all'ufficio ascensori del Comune di competenza.
- Il Manutentore ha l'obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l'effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all'art. 13 del D.P.R.162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili.
- Egli comunicherà per iscritto al Committente l'elenco degli impianti che, distintamente, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Committente concordare con il soggetto (*Organismo Notificato, A.S.L., ARPA, Ispettorato del lavoro*) incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale qualificato per prestare la necessaria assistenza, come disposto dell'art. 13 D.P.R. 162/99.
- Il Manutentore è tenuto ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l'esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che il Manutentore sostiene per l'effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nel Canone di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell'impianto non preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, si applicano le penali riportate nell'articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso il Manutentore sarà anche tenuto ad eseguire, a proprie spese, tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell'impianto da parte dell'organo verificatore, senza nulla pretendere dal Committente.
- Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato per le verifiche periodiche e per le verifiche straordinarie ai sensi degli art. 13 e 14 del D.P.R. 162/99 è totalmente a carico del Manutentore considerandosi remunerato all'interno del canone contrattuale.

Art. 9. Attività "extra - canone"

- Le attività "extra-canone" sono quelle prestazioni e/o servizi non rientranti nelle attività remunerate a "canone". Tali prestazioni e/o servizi devono essere eseguite, su richiesta del Committente, a seguito di approvazione di dettagliato preventivo di spesa.
- Il processo autorizzativo per le attività extra-canone è riportato nel successivo Art.10.
- I corrispettivi per le Attività extra-canone sono determinati in base ai prezzi dei Listini riportati in Appendice 3 ed ai corrispettivi per la manodopera indicati all'Appendice 4 al presente Capitolato al netto del ribasso offerto in sede di gara. La remunerazione delle attività extra-canone avverrà come di seguito descritto:
 - ✓ **R** = ribasso offerto in sede di gara;
 - ✓ **F** = franchigia
 - ✓ **Ipr** = importo preventivo di spesa (*dei solo materiali + spese generali + utili d'impresa*)

✓ **lec** = importo corrisposto per attività extra-canone

$$lec = (lpr - F) \times (1 - R)$$

Esempio:

R = 10 %

F = € 500,00

lpr = € 1200,00

$$lec = (1200,00 - 500,00) \times (1 - 10\%) = € 630,00$$

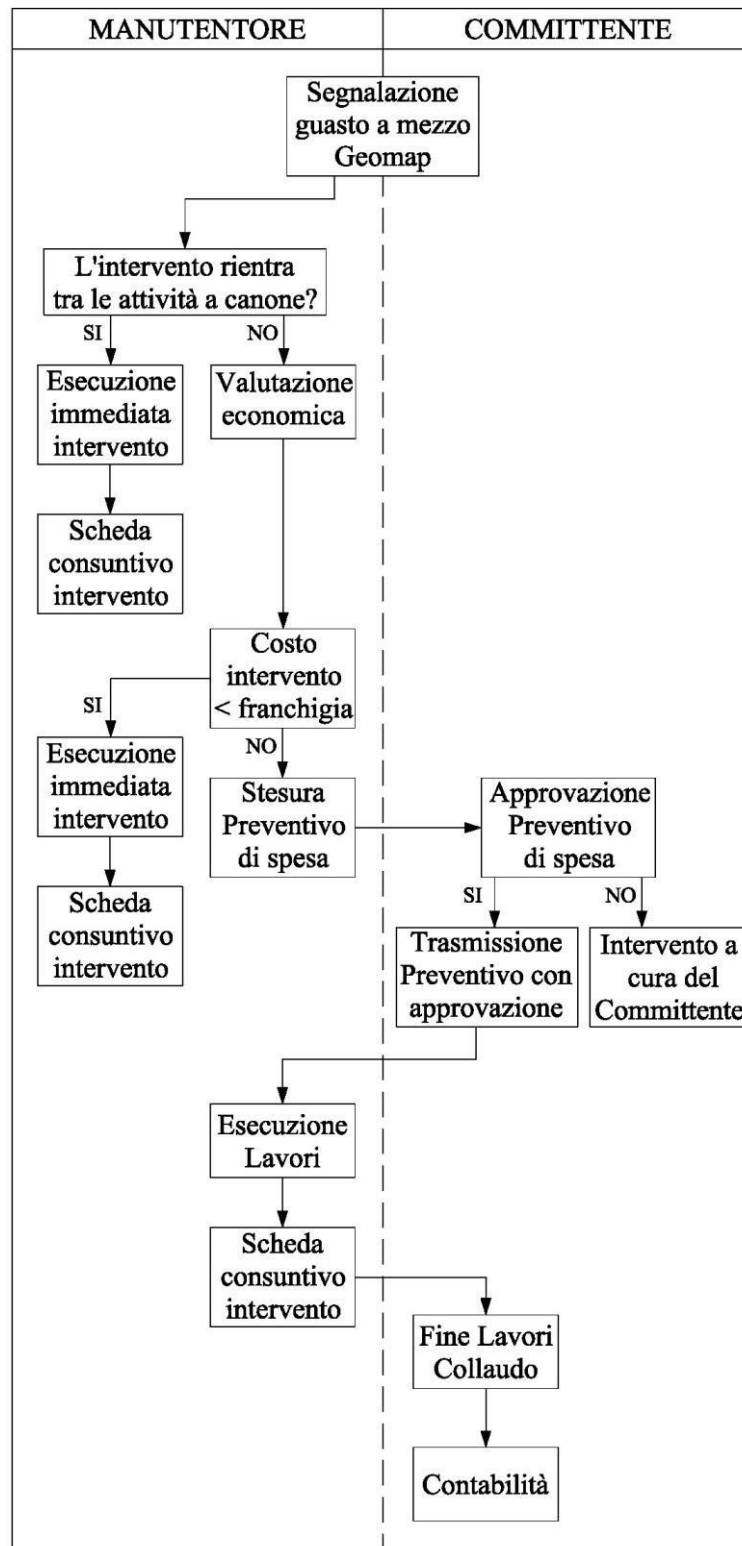
NOTA:

- ✓ Il Costo della Manodopera è comunque compreso nel canone ed escluso dal preventivo che riguarderà unicamente i materiali.
- ✓ Le Spese Generali sono fissate al 15%.
- ✓ L'utile d'impresa è fissato al 10%

Art. 10. Processo autorizzativo delle Attività Extra-Canone

- Nel caso in cui si accerti la necessità di effettuare Attività Extra-Canone, il Manutentore dovrà far pervenire al Servizio Tecnico del Committente un preventivo dettagliato per l'esecuzione dell'intervento.
- Il Committente, valutata la effettiva necessità dei lavori extra- canone, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, ha la facoltà di far eseguire le lavorazioni di cui al presente punto direttamente al Manutentore redigendo una apposita perizia tecnica da far gravare sull'importo extra-canone.
- Il Committente, a suo insindacabile giudizio, ha comunque la facoltà di far eseguire i suddetti lavori anche ad altre Imprese o Società abilitate, secondo le condizioni più convenienti per il Committente oppure mediante gara pubblica tra Imprese aventi titolo di legge all'esecuzione dei lavori, tra le quali dovrà essere compresa, come invitata alla gara, anche il Manutentore.
- Il Manutentore con la propria organizzazione deve prestare la necessaria collaborazione ed assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento di manutenzione della Ditta terza incaricata dell'intervento straordinario.
- **Il Manutentore non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti, ma eseguiti da una Impresa Terza incaricata dal Committente, al fine della continuazione della manutenzione dell'impianto.** A seguito dei lavori effettuati dall'Impresa Terza incaricata sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente.
- Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, il Manutentore è tenuto a contattare immediatamente il Servizio Tecnico del Committente per sottoporre la necessità dell'intervento con urgenza e ad eseguirlo previo benestare a mezzo mail o telefonico. Comunque il Manutentore deve immediatamente avvisare le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario il loro intervento.
- Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione offerti, salvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti ricomprendano anche quelle di cui al comma i) dell'art. 2 del D.P.R 162/99, nel qual caso, per l'adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di nuovo impianto. Di seguito viene riportato lo schema di flusso semplificato raffigurante il processo operativo relativo agli interventi extra-canone.
- Le lavorazioni extra – canone autorizzate dal Servizio Tecnico del Committente dovranno essere eseguite dal Manutentore **entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del preventivo di spesa.** Eventuali ritardi nella esecuzione dei lavori e quindi nella rimessa in funzione dell'impianto saranno oggetto a sanzioni secondo quanto stabilito all'art.30 del presente C.S.A..
- Al termine delle lavorazioni extra – canone autorizzate dal Servizio Tecnico del Committente e comunque dopo ogni intervento che interessi la sostituzione/modifica di dispositivi di sicurezza o di parti sostanziali dell'impianto, il Manutentore **dovrà produrre apposita Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM37/08** completa di tutti gli allegati obbligatori (manuali di uso e manutenzione, certificazioni, elenco materiali sostituiti etc.).

Schema di flusso semplificato
processo operativo relativo agli interventi extra-canone.



Art. 11. Referente per il servizio di Manutenzione.

- Ai fini della condotta del contratto di manutenzione oggetto del presente appalto, il Manutentore designerà un suo incaricato che dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 162/99 e avente tutte le potestà tecniche e legali per rappresentare il Manutentore stesso in tutti i rapporti operativi con il Committente.
- Tale referente per tutte le attività comprese nel presente Capitolato deve sempre garantire la propria reperibilità a qualunque orario di qualunque giorno dell'anno per fornire la necessaria assistenza in caso di emergenza.
- Nei periodi di ferie o di altra indisponibilità, il referente per la manutenzione deve indicare altra persona formalmente designata dal Manutentore con pari requisiti ai fini del presente Appalto.

Art. 12. Informatizzazione del servizio di manutenzione

- Tutte le operazioni inerenti le attività inserite in appalto dovranno essere gestite dal Manutentore in maniera informatica, consentendo all'Comune di Naso di effettuare il controllo sull'operato in tempo reale.
- Il Manutentore si dovrà interfacciare e/o dotare, attraverso propri strumenti, e a proprie cure e spese, al software gestionale (**Geomap** o similare), dove confluiscono tutte le richieste di interventi e/o manutenzione provenienti dagli utenti.
- I vari stadi di informazione dovranno essere immediatamente inseriti nel sistema e resi disponibili in forma singola e cumulativa al fine di permettere ai Responsabili tecnici la continua verifica dell'andamento dei servizi. Il sistema informatizzato di manutenzione esistente garantisce:
 - ✓ *la gestione delle attività di manutenzione (ordinaria, programmata, a guasto e straordinaria);*
 - ✓ *la gestione di un sistema di archiviazione storica di tutte le attività soggette all'appalto capace di fornire tutte le indicazioni statistiche, elaborate per le esigenze di conoscenza e di gestione di servizio;*
 - ✓ *il monitoraggio in tempo reale del costante flusso di informazioni, preventive ed a consuntivo, riguardante l'andamento delle varie attività di servizio;*
 - ✓ *un supporto logistico, tecnico, amministrativo ed informatico alle attività del Comune e/o della Scuola;*
 - ✓ *la connessione e l'interfaccia con l'anagrafica edilizia ed impiantistica degli immobili;*
 - ✓ *l'elaborazione dei dati acquisiti con una serie di stampe che permettano controlli, ricerche, reports riassuntivi.*

Art. 13. Buone regole dell'arte

- Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, ed extra-canone, previsti dal presente capitolato, dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni indicate, anche secondo le buone regole dell'arte, con riferimento alle norme codificate di corretta esecuzione dei lavori (UNI, CEI, ISPESL, ecc.).

Art. 14. Norme applicabili

- Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, il Manutentore dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dell'effettuazione delle prestazioni, in materia di ascensori e piattaforme per disabili.
- Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:
 - ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 10/01/2017 *“Regolamento concernente*

modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori." e ss.mm.ii.;

- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica n.214 del 05/10/2010 "Regolamento recante modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori" e ss.mm.ii.;
- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica n.8 del 19/01/2015 recante "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio" e ss.mm.ii.;
- ✓ il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, delega al Governo in materia di contratti pubblici. (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) e ss.mm.ii.;
- ✓ la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
- ✓ la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (*rifusione*);
- ✓ la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
- ✓ il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante "attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare l'articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
- ✓ la norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.";
- ✓ la norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.";
- ✓ la norma UNI EN 81-20:2014 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone"
- ✓ la norma UNI EN 81-50:2014 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori"
- ✓ la norma UNI 10411-1:2014 – "Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE"

- ✓ la norma UNI 10411-2:2014 – “Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”
- ✓ la norma UNI 10411-3:2016 – “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1”
- ✓ la norma UNI 10411-4:2016 – “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2”
- ✓ la norma UNI 10411-5:2017 – “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1”
- ✓ la norma UNI 10411-6:2017 – “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2”
- ✓ il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili;
- ✓ il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l'esecuzione della L. 24-10- 1942, n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- ✓ il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato." per la parti ancora applicabili;
- ✓ il D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- ✓ il D.M. 14 giugno 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
- ✓ il D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- ✓ il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ";
- ✓ il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
- ✓ la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
- ✓ il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
- ✓ il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- ✓ la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- ✓ la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- ✓ il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;

- ✓ Il D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 - "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.";
- ✓ il Decreto legislativo 81/2008 riguardante l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Il Manutentore, è comunque, tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata espressamente citata o meno nel presente capitolato.

Art. 15. Condizioni generali per l'esecuzione del servizio.

- Il Manutentore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente Capitolato; si precisa che deve intendersi per manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'ininterrotta efficienza.
- Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma predittiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle Leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente Capitolato.
- Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti saranno garantite allo stesso livello dello stato esistente al momento della sottoscrizione del contratto di cui al presente Capitolato e per tutta la durata dello stesso.
- Il Manutentore deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di marche/costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.
- Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per Legge comunque necessarie, il Manutentore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.
- Il Manutentore si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori.
- Le parti d'impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per il Committente.
- Il Manutentore è tenuto a collaborare con il Servizio Tecnico del Committente allo scopo di adeguare il servizio alle esigenze dell'utenza.
- Il Manutentore deve avvalersi di tecnici formati e patentati secondo la norma e deve possedere le conoscenze tecniche per proporre al Committente ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova concezione al fine di adeguare gli impianti alle esigenze del servizio cui sono dedicati. Il Manutentore deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche originali degli impianti elevatori e deve essere in grado di relazionare adeguatamente sugli stati d'uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti stessi.

Art. 16. Conduzione.

- La conduzione degli impianti elevatori deve essere tale da garantire costantemente la funzionalità degli stessi **riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali**, e comunque per cause non imputabili alla mancata manutenzione.

- A tale scopo il Manutentore dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento del personale addetto per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti usurate o difettose allo scopo di prevenire eventuali anomalie.
- Le attività a carico del Manutentore sono dettagliate in Appendice 2.
- I controlli effettuati, secondo la cadenza riportata in Appendice 2, dovranno essere trasferiti sul sistema informatizzato utilizzato (vedi Art. 12) non oltre 15 giorni dopo la data di effettuazione degli stessi.
- Sarà cura del Manutentore produrre, in formato elettronico (.pdf), un apposito Rapporto di intervento sul quale annotare il dettaglio delle attività svolte per ogni singolo impianto, la data dell'intervento, la firma del tecnico manutentore e la firma del Responsabile tecnico dell'edificio per presa visione. Tale Rapporto di intervento dovrà essere inserito sul Sistema Informatizzato utilizzato nei tempi riportati al precedente punto 4.
- Sarà cura del Manutentore gestire i permessi di inizio e fine intervento in formato elettronico (.pdf) ed eventualmente l'invio a mezzo mail al Servizio Tecnico del Committente.

Art. 17. Manutenzione con carattere di urgenza.

- Per manutenzione ordinaria a carattere di urgenza si deve intendere l'insieme di tutte quelle operazioni e interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi. **Tale tipo di “manutenzione a guasto” potrà dare corso all'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 32.**
- Nella manutenzione ordinaria con carattere di urgenza il guasto è rilevato dal Manutentore direttamente, oppure dal Committente ed in questo caso, l'intervento di manutenzione è attivato “a chiamata” a mezzo telefono o tramite il Sistema Informatizzato in uso (vedi Art.12), in ore diurne e notturne, sia in giorni feriali che festivi così come previsto al successivo Art. 25. Al termine dell'intervento il Manutentore procederà ad aggiornare il Sistema Informatizzato ed inoltrare avviso dell'avvenuto intervento al Servizio Tecnico del Committente a mezzo e-mail.
- Il Committente potrà fissare data e modalità di un sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare le cause del guasto, l'idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell'impianto. Dell'avvenuto intervento e del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti che costituirà documentazione da allegare al fascicolo di ogni singolo impianto.
- Il Manutentore non potrà rifiutarsi di eseguire gli interventi che risultano necessari per ripristinare la funzionalità dell'impianto; per tali interventi e riparazioni dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità d'intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione dell'intervento. In ogni caso l'intervento deve avvenire entro i termini previsti all'Art. 10. Qualora il Manutentore non provveda di sua iniziativa nel senso sopra descritto, essa sarà soggetta a penalità come previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- Nel caso che il Manutentore non provveda ad eseguire quanto necessario per ripristinare la funzionalità dell'impianto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, il Committente si riserva di procedere in danno, riservandosi di affidare in via d'urgenza la riparazione ad altra ditta scontando l'onere dell'intervento dal Canone previsto.
- Qualsiasi intervento ritenuto necessario dal Manutentore e che implichi l'interruzione del servizio deve preventivamente essere autorizzato dal Committente.
- Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte senza il predetto assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alle previste penalità.

- E' fatto assoluto divieto al Manutentore di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa autorizzazione del Committente. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sarà tenuta al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
- Il Manutentore deve essere sempre disponibile, su richiesta del Committente, a prestare assistenza anche per interventi di altra natura da effettuare sugli impianti oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18. Norme di sicurezza

- Il servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi ed in generale degli impianti elevatori dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
- In particolare il Manutentore è obbligato a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente; è altresì obbligata a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi ai sensi del D. Lgs n. 81/08, con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto.
- Il Manutentore è inoltre tenuto a rendere disponibili **in lingua italiana** le "schede di sicurezza" relative ai materiali/sostanze introdotti nell'edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore.

Art. 19. Interventi non compresi nella manutenzione

- Gli interventi di modifica o di rimodernamento o di adeguamento a nuove leggi delle apparecchiature esistenti nonché l'installazione di nuove apparecchiature comunque richieste o prescritte dalle autorità governative in data posteriore alla stipula del contratto di Appalto.
- Le riparazioni alle strutture murarie dell'edificio inerenti all'impianto, alle protezioni, cancelletti o porte esterne, alle pareti o recinzioni del vano di percorso, le opere murarie in genere e la relativa manovalanza;
- **Sono esclusi dalle responsabilità del Manutentore i disservizi ed i danni agli impianti causati da terzi per cattivo uso o manomissione o per atti vandalici.**
- Le eventuali opere necessarie per ovviare a quanto sopra saranno eseguite con le modalità di cui all'Art. 12.

Art. 20. Verifiche di conformità iniziali

- Il Manutentore effettuerà, entro **un mese** dall'inizio del servizio, in relazione alla disponibilità degli impianti oggetto del contratto, ed entro un mese dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell'appalto, **una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformità degli stessi a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa.** A seguito di tale verifica il Manutentore redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento della effettuazione della verifica. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata il riferimento normativo di legge e l'indicazione dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della difformità stessa.
- La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, impianto per impianto. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest'ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti con le modalità previste all'Art. 10.
- **Il Manutentore non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti, ma eseguiti da una Ditta**

Terza incaricata dal Committente, al fine della continuazione della manutenzione dell'impianto.
A seguito degli interventi effettuati dalla Ditta Terza incaricata sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 21. Proposte di adeguamenti migliorativi sugli impianti

- Il Manutentore avrà facoltà di proporre al Committente, mediante relazioni tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sugli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato, oltre a quelli previsti nel precedente articolo "Verifiche di conformità iniziali", le eventuali opere necessarie saranno eseguite con le modalità di cui all'Art. 10.

Art. 22. Documentazione

- La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto di manutenzione è conservata dal Servizio Tecnico del Committente, salvo per le parti da conservare presso gli impianti.
- È a carico del Manutentore verificare, entro **tre mesi** dall'inizio del servizio, in relazione alla disponibilità degli impianti oggetto del contratto, la completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l'impianto sia quella da tenere a cura del Committente. A seguito di tale verifica, entro la data sopra citata, il Manutentore segnalerà al Committente eventuali carenze della documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto.
- È inoltre a carico del Manutentore la creazione, l'aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99. Copia del libretto verrà conservata presso il Servizio Tecnico del Committente unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi. Sarà cura del Manutentore, con oneri a suo carico, predisporre copia della documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale macchine degli impianti unitamente ai registri delle visite manutentive.
- Il Manutentore deve verificare altresì entro **tre mesi** dall'inizio del servizio, in relazione alla disponibilità degli impianti oggetto del contratto, che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto dalla norma, il Manutentore è tenuto ad installarle o sostituirle a sue spese con quelle corrette.
- Tutti gli oneri necessari all'espletamento da parte del Manutentore di quanto previsto nel presente articolo sono a completo suo carico e si intendono ricompresi nel Canone di manutenzione di contratto.

Art. 23. Oneri a carico del Committente

- Il Committente è tenuto a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di conduzione e manutenzione, garantendo l'accesso ai locali in cui sono installate le attrezzature e gli impianti oggetto del presente contratto.
- Il Committente si impegna a fornire l'energia elettrica per l'alimentazione di tutte le parti elettriche dei vari impianti e per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie al servizio di conduzione e manutenzione.
- Il Committente si impegna a consentire l'accesso alla documentazione tecnica relativa agli impianti e alle apparecchiature oggetto del servizio, in atto a disposizione del Committente stesso.
- Il Committente si impegna a fornire l'elenco dei tecnici addetti al controllo dei servizi nelle varie sedi e di supporto alla conoscenza dei relativi impianti.

Art. 24. Oneri ed obblighi dell'appaltatore

- Il Manutentore s'impegna ed obbliga, per la durata contrattuale, a:
 - ✓ svolgere i servizi del contratto con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni, gli strumenti più idonei e prestando la massima attenzione all'evasione tempestiva delle richieste di riparazione urgenti;
 - ✓ tenere il registro delle manutenzioni, su supporto informatico e cartaceo, sul quale annotare le manutenzioni eseguite giornalmente, gli inconvenienti riscontrati e quant'altro possa essere utile alla ricostruzione della storia degli interventi tecnici;
 - ✓ provvedere all'acquisto di tutte le parti di ricambio occorrenti per far fronte alle attività di manutenzione ordinaria e preventiva, assumendosi ogni responsabilità circa l'effettiva equivalenza delle caratteristiche tecniche rispetto alle parti originali sostituite;
 - ✓ assumersi ogni onere derivante da interventi di ditte terze, nel caso di mancata soluzione dei guasti da parte dei propri tecnici;
 - ✓ dotare i propri tecnici degli utensili e strumenti necessari per l'attività manutentiva;
 - ✓ dotare i propri tecnici e manutentori di strumenti atti ad interfacciarsi da qualsiasi punto al software gestionale in uso (palmari, tablet, smartphone ecc...) e relative SIM telefoniche;
 - ✓ dotare i propri tecnici di mezzi di trasporto idonei per il trasferimento di persone e cose tra le sedi, assicurarsi anche per i danni alle cose trasportate;
 - ✓ non apportare modifiche edili o impiantistiche nei locali ad essa assegnati, senza una preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente;
 - ✓ conservare con la dovuta attenzione e riservatezza i manuali, gli schemi elettrici ed ogni altra documentazione tecnica fornita dalle ditte produttrici, della quale rimarrà comunque proprietaria la S.A.;
 - ✓ rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro, di imposte e tasse;
 - ✓ attenersi alle direttive che saranno impartite dal Committente al fine di non recare intralcio alle attività svolte negli edifici oggetto dell'appalto;
 - ✓ sostituire quei dipendenti dei quali il Committente richiedesse, con motivate ragioni, l'allontanamento anche immediato dal servizio;
 - ✓ rispettare il regolamento del Committente relativo all'accesso agli stabili ed agli spostamenti al loro interno;
 - ✓ garantire, nei casi di necessità, interventi anche nei giorni festivi;
 - ✓ installare sempre materiale di primarie ditte commerciali, da sottoporre all'approvazione del Servizio Tecnico del Committente;
 - ✓ installare apparecchiature e materiali elettrici muniti del marchio IMQ;
 - ✓ eseguire i lavori a regola d'arte;
 - ✓ rilasciare dichiarazione di conformità per i lavori soggetti al DM 37/08;
 - ✓ rilasciare autocertificazione di regolare esecuzione dei lavori per altre opere;
 - ✓ farsi carico della fornitura e consegna a piè d'opera dei materiali occorrenti per la manutenzione, comprensiva di ogni spesa di imballaggio e trasporto fino ai magazzini;
 - ✓ farsi carico del trasporto dei materiali dai magazzini ai luoghi di posa in opera;
 - ✓ farsi carico delle spese di trasporto, viaggio e trasferta del personale addetto al servizio;
 - ✓ farsi carico delle spese per le prove sui materiali ordinate dal Committente e della conservazione dei campioni con le cautele che saranno prescritte dalla stessa;

- ✓ farsi carico delle spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e collaudi;
- ✓ allestire i ponteggi regolamentari ed i mezzi di tiro in alto necessari;
- ✓ ripristinare ogni eventuale danno provocato dal proprio personale impiegato nel servizio;
- ✓ rispettare il Programma di manutenzione concordato con il Committente;
- ✓ dotare il personale di tutti i D.P.I. necessario per l'espletamento del servizio in sicurezza;
- ✓ il personale dovrà essere dotato di abilitazioni e certificazioni necessarie per eseguire le tutte le lavorazioni richieste dal Committente (lavori in quota, ecc.).

Art. 25. Doveri ed orari del personale dell'appaltatore

- Il personale del Manutentore e delle eventuali ditte sub-appaltatrici dovrà essere munito di un cartellino di riconoscimento (fotografia, nominativo ditta e nome operatore) e documentare la propria presenza nei luoghi di lavoro per mezzo di opportuni sistemi di certificazione (badge, timbratura cartellini ecc.).
- L'orario di lavoro del personale del Manutentore, per gli interventi di manutenzione ordinaria è indicativamente fissato come segue:
 - ✓ **dal lunedì al venerdì: dalle ore 07.30 alle ore 18.30**
 - ✓ **il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00**
- in queste ore dovrà essere garantita la presenza, sul luogo di lavoro, dell'organico indicato dalla ditta. Eventuali variazioni, a carattere transitorio, dovranno essere concordate ed autorizzate dall'organo tecnico della S.A.
- Oltre all'orario indicato al suddetto comma 2, il Committente può richiedere al Manutentore di svolgere particolari attività e lavorazioni in giorni festivi ed in fasce orarie non comprese in quelle sopra indicate attenendosi alle disposizioni impartite senza nulla pretendere in aggiunta a quanto previsto dal contratto per queste lavorazioni.

Art. 26. Nuovi impianti

- Nell'eventualità che nel corso del presente Appalto si riscontri la necessità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori, nulla sarà dovuto al Manutentore per variazioni comprese all'interno di **± 3 (più o meno tre) impianti**.
- La variazione del numero di impianti del contratto di manutenzione verrà comunicata tempestivamente dal Committente al Manutentore a mezzo mail o posta certificata. Prima della consegna di nuovi impianti, sarà cura del Committente consegnare al Manutentore tutta la documentazione tecnica relativa all'impianto. Un verbale di consegna verrà controfirmato dalle parti in causa in occasione della presa in carico del nuovo impianto elevatore.
- L'importo corrisposto per i nuovi impianti sarà pari:
 - ✓ **per ascensori / piattaforme elevatrici ed assimilabili ad € 1000.00;**
 - ✓ **per servoscala / montacarichi / montavivande ed assimilabili ad € 550.00 Tale importo verrà diminuito del ribasso offerto in sede di gara.**
- La manutenzione avrà inizio dalla data in cui il Committente comunicherà al Comune competente per territorio la messa in esercizio dell'impianto se si tratta di ascensore soggetto ai disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 oppure dalla data di messa in esercizio comunicata dal Committente al Manutentore se trattasi di altro impianto.

Art. 27. Manovre di emergenza sugli impianti

- Il Manutentore dovrà redigere, entro un mese dall'inizio del contratto di manutenzione, un libretto di istruzioni per l'esecuzione delle manovre di emergenza per gli impianti ascensori ed elevatori.

- Tale libretto dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia dell'esecuzione in sicurezza delle manovre a cura di personale delle Strutture. Il libretto dovrà essere di formato non superiore all'A5, chiaro e sintetico.
- Il libretto di istruzioni, in bozza, dovrà essere sottoposto entro la scadenza sopra richiamata all'approvazione del Servizio Tecnico del Committente che ne potrà richiedere adattamenti di carattere tipografico o formale.
- Sarà invece totale responsabilità del Manutentore il contenuto del libretto; il Manutentore è quindi responsabile dell'indicazione del modo corretto di eseguire le manovre di emergenza in modo da tutelare l'incolumità sia delle persone eventualmente rimaste all'interno delle cabine degli impianti, sia del personale del Committente che esegue le manovre come indicato nel libretto, sia di terzi.
- Il Manutentore dovrà quindi fornire il personale qualificato necessario all'istruzione del personale di custodia del Committente che verrà indicato da quest'ultimo per l'esecuzione delle manovre di emergenza. Nel caso che il Committente giudicasse il personale del Manutentore non idoneo alla formazione del personale di custodia, sarà suo insindacabile diritto la riacquiescenza dello stesso e la richiesta di altro personale qualificato al Manutentore. Il Committente fisserà quindi un calendario di formazione del personale di custodia.
- Entro il primo anno successivo a quello di prima redazione del libretto di istruzioni per la manovra di emergenza, il Manutentore dovrà valutare se il contenuto del libretto sia ancora pienamente rispondente alle norme vigenti ed alle necessità per l'esecuzione delle manovre di emergenza. Nel caso che non siano necessarie modifiche al libretto, il Manutentore invierà al Committente, entro la data su indicata, una lettera di conferma dell'avvenuta verifica del documento.
- Nel caso che siano necessarie modifiche al libretto, sempre entro la data sopra riportata, il Manutentore farà pervenire al Committente una bozza corretta del libretto per approvazione. Una volta concordata la forma del nuovo libretto e stampate le dovute copie a cura del Committente, si procederà ad un nuovo ciclo di formazione come sopra descritto del personale di custodia indicato dal Committente.
- Tutti gli oneri necessari allo studio del libretto di istruzioni per le manovre di emergenza ed alla messa a disposizione del personale per i cicli di formazione sono a totale carico del Manutentore e si intendono compresi nei canoni di manutenzione di cui al contratto di manutenzione oggetto del presente Capitolato.
- Una volta formato il personale di custodia, sarà cura del Manutentore fornire una copia delle chiavi dei locali macchine, qualora non già possedute a detto personale. Sulla porta di ogni locale macchine dovrà essere riportato in modo chiaro il nome, il recapito ed il numero telefonico di pronto intervento del Manutentore.

Art. 28. Disciplina specifica per i servoscala:

- Per gli impianti servoscala inclusi nel presente contratto di manutenzione, si intendono valide solo le normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Capitolato.

Art. 29. Responsabilità del Manutentore

- Il Manutentore è tenuto all'osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, oltre a quelle in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera. Si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza delle Assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro.

Art. 30. Sanzioni e penali

- **Poiché lo scopo primario del presente servizio di conduzione è la manutenzione preventiva i casi di fermo impianto dovranno essere considerati eccezionali.** Nel caso di riscontro di mancata manutenzione preventiva accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell'appalto, **verrà applicata una sanzione consistente in Euro 100,00 (cento) per ogni caso di fermo impianto** e di Euro 100,00 (cento) per ogni giorno successivo di fermo (compresi i giorni di sabato e festivi).
- Nel caso che, in occasione della verifica periodica prevista per legge, l'Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all'uso dell'impianto per mancanze imputabili ad una inefficace condotta del Manutentore, verrà applicata una penale di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
- Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all'uso dell'impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore.
- In caso di ritardo nell'espletamento del servizio di pronto intervento, il Committente procederà all'applicazione di una penale di Euro 100,00 (*cento*) per ogni ritardo rilevato e di Euro 100,00 (cento) per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, **stabiliti dall'art. 9, comma 3 e comma 4 del presente Capitolato, e salvo il maggior danno che può scaturire dall'accertato ritardo.**
- Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l'immediata messa in funzione dell'impianto, verrà applicata al Manutentore una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi).
- L'ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento del canone.
- Le lavorazioni extra – canone autorizzate dal Servizio Tecnico del Committente dovranno essere eseguite da Il Manutentore entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del preventivo di spesa. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 100,00 (cento). L'ammontare della penale verrà trattenuta al momento del pagamento della lavorazione e, se eccedente l'importo autorizzato, dal pagamento del canone.
- Per ogni altra inadempienza, di qualsiasi genere, alle norme prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, la penale rimane stabilita nella misura di € 200,00 (duecento).

Appendice 1

Elenco impianti

<i>Edificio</i>	<i>Sito</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Tipologia di Prodotto</i>	<i>Azionamento</i>	<i>MARCA</i>	<i>N° Fabbrica</i>	<i>Matricola</i>	<i>Numero Fermate</i>
1	Edificio Scolastico Naso Centro	Piazza Roma, 1 98074 NASO (ME)	Piattaforma elevatrice					2

Appendice 2

Attività di manutenzione programmata

Descrizione \ Periodicità	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale
<u>IMPIANTI ELETTRICI</u>				
Controllo di tutte le luci delle bottoniere dei piani e di cabina	X			
Controllo olio argano	X			
Controllo olio bronzine	X			
Controllo e registrazione freno argano	X			
Controllo e pulizia quadro di manovra	X			
Rabbocco olio autolubrificante guide	X			
Controllo usura pattini di scorrimento cabina	X			
Controllo usura pattini di scorrimento contrappeso	X			
Pulizia tetto di cabina e vano corsa ascensore	X			
Verifica della illuminazione ordinaria e di emergenza nella cabina e nel locale macchina	X			
Verifica dei citofoni di cabina e dell'impianto di allarme con relativa prova	X			
Verifica adeguato livellamento al piano	X			
Verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza	X			
Verifica dei combinatori telefonici con simulazione della chiamata di emergenza	X			
Verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo	X			
Verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa	X			
Verifica dello stato di efficienza delle batterie per l'impianto di allarme e per il ritorno al piano	X			
Controllo di efficienza (se esistente nell'impianto) del sistema di emergenza per il ritorno al piano con relativa simulazione.	X			
Verifica delle fotocellule	X			
Pulizia e disinfestazione della cabina	X			
Pulizia dei binari di scorrimento delle porte	X			

Descrizione \ Periodicità	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale
<u>IMPIANTI ELETTRICI ED OLEODINAMICI</u>				
Simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto		X		
Verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici		X		
Verifica dei collettori elettrici		X		
Verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica		X		
Controllo del freno di emergenza e del limitatore di velocità		X		
Verifica dell'efficienza dei collegamenti verso terra		X		
Verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione		X		
Ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso		X		
Verifica dello stato dei basamenti e delle opere murarie attinenti l'impianto		X		
Verifica di tutti i dispositivi di sicurezza ed annotazione dei risultati sul libretto (art. 16 DPR162/99)		X		
Pulizia, disinfestazione ed igienizzazione del locale macchine ascensori, del locale argani di rinvio e delle fosse ascensori, con sollevamento e/o abbassamento dei materiali di risulta e trasporto a discarica		X		
Lubrificazione di tutti gli argani e delle parti soggette a movimento		X		
Redazione di una sintetica relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate			X	
Preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione, evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per il periodo di gestione successivo			X	
Assistenza alle verifiche periodiche come previsto dall'art.13 del D.P.R. n.162/99				X

Appendice 3

Listini per prestazioni da gestirsi a misura

Tutte le attività extra-canone, ad eccezione di quelle che richiedono prestazioni di sola manodopera per cui si rimanda a quanto di seguito indicato, devono essere gestite con i seguenti Listini:

- a. **Prezzi Informativi dell'Edilizia – Impianti Tecnologici, edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI);**
- b. **Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Sicilia;**
- c. **Listino Prezzi Ufficiale di aziende fornitrici/produttrici di pezzi di ricambio per impianti elevatori**

I Listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che, dovendo realizzare un'attività, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul listino n. a) e se, e solo se, non presente, sul listino n. b) e poi sul listino c).

Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo previsto sul listino con numerazione inferiore; in ordine di importanza e quindi di utilizzo.

Gli importi delle singole voci di listino, al netto dei ribassi effettuati in sede di Offerta, devono essere applicati a tutte le attività effettuate come extra-canone.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti durante la fase di autorizzazione dell'attività ad opera del Committente, al netto del ribasso offerto.

Ciò significa che la pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi avrà vigore al netto del ribasso offerto, al fine della liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad attività non ancora approvate e comunque ancora da iniziare.

Per gli articoli non contenuti nei listini sopra indicati sarà necessario eseguire l'analisi dei prezzi e la stessa percentuale di sconto verrà applicata, sulla voce dei materiali, sulle spese generali (poste pari al 15%) e sull'utile d'impresa (posto pari al 10%).

Appendice 4

Corrispettivi Manodopera

Relativamente alla sola manodopera il corrispettivo sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione – in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della definizione dell'ordine o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti – cui si aggiunge un importo percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.

Naso 22/02/2026



Il Responsabile Unico del Progetto

Responsabile
Settore 5 della Transizione digitale
Geom. Rosario Giuseppe CALIÒ

Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.L.gs. 82/2005 sms e norme collegate.